



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E IL RISCHIO INDUSTRIALE

P.01.01

Alle Direzioni Interregionale e Regionali VV.F.

Ai Comandi VV.F.

e p.c.

All'Ufficio del Capo del C.N.VV.F.

Alle Direzioni Centrali

Oggetto: *Comunicazione di avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di norme attinenti la Prevenzione Incendi.*

Si informa che nel Supplemento Ordinario n. 33 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 228 del 14 settembre 2020 è stato pubblicato il seguente atto normativo di interesse:

- LEGGE 11 settembre 2020, n. 120. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

In particolare, si segnalano i seguenti articoli di interesse per l'attività di prevenzione incendi:

- Art. 12 "Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n° 241"

Alla legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi." all'art. 2, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8 -bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14 -bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, **sono inefficaci**, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.»;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E IL RISCHIO INDUSTRIALE

- Art. 38-bis “Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo”

Fatta eccezione per i casi di cui agli artt. 142 e 143 del Regolamento T.U.L.P.S., per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, tale articolo prevede, *in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021*, la presentazione da parte dell'interessato al SUAP della SCIA indicante il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario dello spettacolo, corredata dalle previste dichiarazioni nonché da una relazione tecnica di un professionista attestante la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.

- Art. 45-bis “Proroga dei termini per gli adeguamenti antincendio nelle aerostazioni”.

Con tale articolo sono prorogati, di un anno, limitatamente alle aerostazioni che siano già adeguate ai requisiti previsti all'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 17 luglio 2014, i successivi termini temporali previsti alle lettere b) e c), che, pertanto, risultano prorogati, rispettivamente, al 7 ottobre 2021 e al 7 ottobre 2023.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Cavriani)

MM/PM